

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
PROVINCIA DI MILANO
Polizia Locale



AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023, DELLA FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E DPI PER I DIPENDENTI COMUNALI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE (CAPISPALLA E DIVISE, ABBIGLIAMENTO OPERATIVO E CALZATURE, BUFFETTERIA) PER IL PERIODO: 2026 – 2029.

RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA

La fornitura richiesta rientra nell'ambito del Common Procurement Vocabulary CPV di cui al codice 18110000-3 INDUMENTI PROFESSIONALI.

Come riportato all'art.1 comma 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, ***“i beni oggetto della fornitura potranno essere pertanto riferiti a tutti gli articoli presenti negli allegati di cui al “Regolamento Regionale 22 marzo 2019 n. 5 – BURL N. 13 (Supplemento) 26 marzo 2019” nonché ulteriori capi che, sia pur non previsti nei citati allegati, saranno ritenuti necessari e confacenti alle esigenze organizzative del Settore Polizia Locale”.***

La fornitura dovrà essere comprensiva dei servizi connessi declinati nel capitolato Speciale di Appalto ed in particolare nella:

- Rilevazioni taglie/misure e reportistica nelle modalità espresse all'art. 13 del Capitolato;
- Servizio di sartoria temporaneo nelle modalità espresse all'art. 14 del Capitolato;
- Ordinativi, imballaggi, consegne, reportistica nelle modalità espresse all'art. 15 del Capitolato.

Per la determinazione dell'importo massimo riferito alla forniture e alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è stato predisposto un elenco di beni indicativo e non esaustivo come riportato all'art.3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La procedura di gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, del medesimo decreto. Nel Disciplinare di procedura verranno puntualmente dettagliati i criteri motivazionali e fornite le opportune indicazioni agli operatori economici per la formulazione e presentazione delle offerte.

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
PROVINCIA DI MILANO
Polizia Locale



CAPITOLATO SPECIALE

AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023, DELLA FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E DPI PER I DIPENDENTI COMUNALI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE (CAPISPALLA E DIVISE, ABBIGLIAMENTO OPERATIVO E CALZATURE, BUFFETTERIA) PER IL PERIODO: 2026 – 2029.

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 441.934,70 = IVA ESCLUSA

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 539.160,33 =IVA INCLUSA

IN CONFORMITÀ A:

- **REGOLAMENTO REGIONALE 22 MARZO 2019 N. 5/2019 (BURL N. 13 -Supplemento- 26 MARZO 2019) e sue modifiche ed integrazioni che potrebbero intercorrere nel corso dell'Accordo Quadro**
- **DECRETO MINISTERIALE 7 FEBBRAIO 2023 (CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI TESSILI)**
- **DECRETO MINISTERIALE 17 MAGGIO 2018 (CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI CALZATURE DA LAVORO NON DPI E DPI, ARTICOLI E ACCESSORI IN PELLE)**

LEGENDA

Amministrazione Comunale: *Stazione Appaltante - Comune di Cinisello Balsamo*

Articolo: *Ogni elemento della Fornitura*

Capitolato: *Capitolato Speciale d'Appalto*

Disciplinare: *Disciplinare di Gara*

Fornitore: *Ditta aggiudicataria*

Fornitura: *La fornitura di tutti gli articoli e la prestazione dei servizi connessi declinati nel presente Capitolato*

Operatore economico: *Impresa singola/RTI/Consorzio*

Settore: *Polizia Locale e Protezione Civile*

INDICE

Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 4
Art. 2 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI	pag. 4
Art. 3 - OGGETTO DELLA FORNITURA E VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO.....	pag. 4
Art. 4 - VALORE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO	pag. 5
Art. 5 - CORRISPETTIVO FORNITURA	pag. 5
Art. 6 - CONTRATTI ATTUATIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	pag. 6
Art. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	pag. 6
Art. 8 - CARATTERISTICHE TECNICHE: REQUISITI MINIMI	pag. 7
Art. 9 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	pag. 8
Art. 10 - ETICHETTATURA.....	pag. 9
Art. 11 - REFERENTE DELLA FORNITURA E INDIRIZZO PEC.....	pag. 9
Art. 12 - CAMPIONATURA.....	pag. 9
Art. 13 - RILEVAZIONI TAGLIE/MISURE E REPORTISTICA	pag. 10
Art. 14 - SERVIZIO DI SARTORIA TEMPORANEO.....	pag.11
Art. 15 - ORDINATIVI, IMBALLAGGI, CONSEGNE, REPORTISTICA.....	pag.11
Art. 16 - TUTELA DEI LAVORATORI.....	pag.13
Art. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	pag.13
Art. 18 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	pag.13
Art. 19 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE	pag.13
Art. 20 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE.....	pag.13
Art. 21 - LA VERIFICA DI CONFORMITA'	pag.14
Art. 22 - CONTROLLI QUALITATIVI SULLA FORNITURA.....	pag.14
Art. 23 - GESTIONE DELLE IRREGOLARITA', INADEMPIMENTI E PENALITA'	pag.14
Art. 24 - DISCIPLINA DELLE PENALITA' A CARICO DEL FORNITORE	pag.15
Art. 25 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI	pag.17
Art. 26 - RECESSO.....	pag. 18
Art. 27 - REVISIONE PREZZI DELL'APPALTO.....	pag. 18
Art. 28 - NUOVE CONVENZIONI CONSIP.....	pag. 19
Art. 29 - PROROGA CONTRATTUALE.....	pag. 19
Art. 30 - GARANZIA PER VIZI.....	pag. 19
Art. 31 - GARANZIA DEFINITIVA.....	pag. 20
Art. 32 - SPESE CONTRATTUALI.....	pag. 20
Art. 33 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO/SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI. CESSIONE DEI CREDITI. SUBAPPALTO.....	pag. 20
Art. 34 - FORO COMPETENTE.....	pag. 21
Art. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI.....	pag. 21
Art. 36 - NORMATIVA DI RINVIO.....	pag. 21
Art. 37 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.....	pag. 21

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente capitolato disciplina l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del d.lgs. 36/2023, stipulato con un unico operatore economico, e definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento delle singole forniture tramite i "contratti attuativi", che la Stazione appaltante affiderà di volta in volta, dei beni elencati e dei servizi connessi declinati nei successivi articoli.
2. L'elenco dei capi indicati all'articolo 3 del presente capitolato e all'All. 1 "Prospetto fabbisogno" è indicativo e non esaustivo ed è stato stilato esclusivamente per la determinazione del valore dell'appalto in oggetto e per la presentazione dell'offerta tecnica ed economica.
3. I beni oggetto della fornitura potranno essere pertanto riferiti a tutti gli articoli presenti negli allegati di cui al "Regolamento Regionale 22 marzo 2019 n. 5 - BURL N. 13 (Supplemento) 26 marzo 2019" nonché ulteriori capi che, sia pur non previsti nei citati allegati, saranno ritenuti necessari e confacenti alle esigenze organizzative del Settore Polizia Locale.
4. Nei contratti attuativi sono definiti l'oggetto, denominazione e numero dei beni, l'importo, la durata e le modalità esecutive delle prestazioni affidate.
5. Il valore economico, fissato nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma individua l'importo massimo dei beni acquisibili con l'accordo stesso.
6. La stipula dell'accordo quadro non è fonte di obbligazione immediata tra la Stazione appaltante e l'appaltatore e non impegna all'affidamento di singole forniture o di un quantitativo minimo predefinito. L'appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente le singole forniture che l'Amministrazione, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli.
7. Il presente capitolato speciale stabilisce le condizioni che restano in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.
8. CPV18110000-3 INDUMENTI PROFESSIONALI

Art. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1. Il presente accordo quadro, in conformità a quanto disposto dall'art. 59 comma 1 del d.lgs. 36/2023, ha ad oggetto la disciplina delle clausole contrattuali degli appalti di fornitura che la Stazione appaltante affiderà nei 4 anni (quattro) dalla sua stipulazione, con decorrenza dal 1 gennaio 2026 o dalla data della relativa stipulazione se successiva, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n) dell'allegato I.1 al d.lgs. 36/2023.
2. Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione appaltante può affidare le singole forniture, non rilevando né la stipula dei contratti attuativi né l'inizio dell'esecuzione dei singoli contratti.
3. L'appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento dell'importo massimo dell'accordo quadro, applicando i prezzi rideterminati a seguito di ribasso d'asta.
4. Salvo i casi di risoluzione anticipata previsti all'art.25 del presente Capitolato, alla scadenza del Contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. È escluso qualunque rinnovo tacito o comunque automatico del Contratto in oggetto.
5. Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro, da affidarsi come sopra indicato, consistono nelle forniture meglio specificate negli articoli a seguire.

Art. 3 – OGGETTO DELLA FORNITURA E VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

1. L'oggetto è riferito alla Fornitura di capispalla e divise, abbigliamento operativo, calzature, e buffetteria, per i dipendenti del Settore Polizia Locale e l'affidamento della prestazione

dei servizi connessi di rilevazione taglie/misure, reportistica, servizio di sartoria, imballo, trasporto, carico, scarico, facchinaggio, consegna e smaltimento di eventuali rifiuti

Il valore complessivo presunto dell'appalto è pari a:

- Euro 441.934,70 =Iva 22% esclusa
 - Euro 539.160,33 =Iva 22% inclusa
- .
2. I prezzi indicativi dei singoli articoli posti a base di gara che concorrono a formare il valore complessivo dell'Appalto sono dettagliati nell'Allegato 2 "Elenco Prezzi indicativi" allegato al presente capitolato.
 3. L'elenco e il numero dei capi della Fornitura indicati nell'Allegato 1 "Prospetto Fabbisogno" è indicativo e non esaustivo e la tipologia dei singoli prodotti è declinata negli allegati del "Regolamento Regionale 22 marzo 2019 n. 5 - BURL N. 13 (Supplemento) 26 marzo 2019".
 4. Tutti gli elementi della fornitura presenti negli allegati al "Regolamento Regionale 22 marzo 2019 n. 5", dovranno essere conformi alle corrispondenti schede tecniche presenti nel citato Regolamento stesso.
 5. Gli Operatori economici concorrenti avranno l'obbligo di presentare, per poter partecipare alla Gara, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di Gara, di seguito denominato Disciplinare, un'offerta che dovrà essere redatta sulla scorta del presente Capitolato e degli elementi descrittivi di massima a cui gli Operatori economici concorrenti dovranno fare riferimento.
 6. La presente fornitura verrà affidata a mezzo di procedura aperta di cui all'art. 71 del D.lgs 36/2023 e s.m.i., utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, del medesimo decreto. Nei documenti di gara verranno puntualmente dettagliati i criteri motivazionali e fornite indicazioni agli operatori economici per la formulazione e presentazione delle offerte.

Art. 4 - VALORE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro è stimato in complessivi euro 441.934,70 (IVA esclusa), calcolati sulla base dei fabbisogni indicativi riportati nell'Allegato 1) il cui importo sarà comprensivo di prestazione dei servizi connessi alla Fornitura secondo quanto specificato all'art.3 del presente Capitolato e delle spese di imballo, trasporto, scarico e consegna della merce.

Il ribasso unico d'asta offerto dall'appaltatore di cui al suddetto allegato resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'accordo quadro, fatto salvo quanto disciplinato all'art 27 (revisione prezzi).

Art. 5 – CORRISPETTIVO FORNITURA

1. Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali è calcolato sulla base del prezzo complessivo, IVA esclusa, offerto in sede di Gara per la totalità della Fornitura indicata nell'allegato A.
2. Il prezzo complessivo offerto in sede di gara dovrà prevedere un ribasso unico riparametrato sulla totalità della fornitura indicata e sulle prestazioni di servizio ad essa connessi secondo

quanto specificato all'art.3 del presente Capitolato, quali spese di imballo, trasporto, scarico e consegna della merce, come meglio precisato all'art.15 del presente Capitolato.

3. Agli ordinativi formalizzati che andranno a prevedere forniture non ricomprese nell'Allegato A), come indicato all'art.1 comma 3 del presente Capitolato, andrà applicato il medesimo ribasso unico offerto in sede di gara.
4. Tali corrispettivi sono dovuti e si riferiscono alla Fornitura ed ai servizi connessi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Art. 6 – CONTRATTI ATTUATIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. A seguito di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi, di ricezione dei Buoni d'Ordine e dell'evasione dei corrispondenti ordinativi di fornitura, nei termini indicati all'art.15 del presente Capitolato e a seguito dell'accertamento della regolarità dell'esecuzione, sarà consentita l'emissione della corrispondente fattura elettronica ai sensi del *D.Lgs. del 3 aprile 2013 n.55 e successive modifiche e/o integrazioni*.
2. In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.
3. L'accertamento della regolarità dell'esecuzione della prestazione dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce.
4. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.
5. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: Comune di Cinisello Balsamo - Settore Polizia Locale e Protezione Civile e trasmesse a mezzo del sistema di interscambio (SDI).
6. La fattura dovrà riportare il numero del buono d'ordine inviato dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile, di seguito denominato Settore Polizia Locale e Protezione Civile, e il numero di C.I.G. riferito al singolo contratto attuativo.
7. A ciascun Buono d'Ordine, di cui all'art.15 comma 1 del presente Capitolato, dovrà corrispondere una ed una sola fattura.
8. I pagamenti delle fatture saranno effettuati, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse, come stabilito dal D.Lgs. del 9 novembre 2012 n. 192 e successive modifiche e/o integrazioni, a seguito di positivo riscontro di cui ai precedenti commi.
9. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.
10. Qualora l'appaltatore non assolvesse agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, l'accordo quadro/contratto attuativo si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore è obbligato a comunicare per iscritto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi ai sensi dell'*art.3 della Legge del 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche e/o integrazioni* in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, il Fornitore è obbligato a comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Art. 8 – CARATTERISTICHE TECNICHE: REQUISITI MINIMI

REQUISITI GENERALI

1. Le **quantità presunte** e le caratteristiche della Fornitura sono riportate all'art.3 del presente capitolato.
2. La **descrizione** dei singoli articoli indicati nell'All. 1 trova corrispondenza negli allegati al "*Regolamento Regionale 22 marzo 2019 n. 5 – BURL N. 13 (Supplemento) 26 marzo 2019*".
3. Le **schede tecniche** di ogni singolo articolo trovano puntuale riferimento negli allegati al "*Regolamento Regionale 22 marzo 2019 n. 5 – BURL N. 13 (Supplemento) 26 marzo 2019*", dove vengono esplicitate tutte le indicazioni inerenti i materiali e le specifiche tecniche richieste.
4. Tutti gli *articoli* riferiti al Regolamento regionale sopra citato, devono essere realizzati in conformità alle prescrizioni del Regolamento stesso, rispettando quindi i requisiti tecnici minimi descritti nella scheda stessa.
5. Tutti gli *articoli* devono corrispondere alle tipologie e ai modelli (Campionatura) offerti in sede di Gara ed essere idonei all'uso al quale sono destinati ed esenti da difetti che ne impediscano la normale utilizzazione.
6. Tutta la Fornitura dovrà essere garantita da difetti di fabbrica dalla data di consegna per tutta la durata contrattuale.
7. Tutti gli *articoli* devono essere nuovi di fabbricazione.
8. Tutti gli *articoli* devono essere forniti nelle misure adatte alla vestibilità di ciascun addetto destinatario dei medesimi.
9. Gli *articoli* devono essere forniti in tutte le taglie/misure comprese la extra extra large e la extra extra small (per semplificare da XXS a 6XL).
10. Tutti i tessuti degli articoli di cui al precedente comma 4, devono avere le caratteristiche e la composizione di cui alle Schede Tecniche presenti negli allegati al "*Regolamento Regionale 22 marzo 2019 n. 5 – BURL N. 13 (Supplemento) 26 marzo 2019*" ed inoltre il tessuto deve risultare regolare, uniforme, ben serrato, rifinito ed esente da qualsiasi difetto e/o imperfezione.
11. Tutti i tessuti in puro cotone devono essere sanforizzati; per quelli misti devono essere tenute in debito conto le previste percentuali di variazioni dimensionali al lavaggio a caldo.
12. Le cuciture devono essere eseguite con passo regolare senza grovigli di filati o fili penduli.
13. Le cuciture e le asole devono essere eseguite con filati di puro cotone in tinta con il tessuto. La solidità della tinta dei filati cucirini utilizzati sui tessuti colorati deve essere pari a quella dei tessuti.
14. Le asole e le travette di fermo devono essere robuste.
15. I bottoni devono essere solidamente applicati in perfetta corrispondenza alle rispettive asole

e rispondenti alle caratteristiche tecniche indicate negli allegati al “Regolamento Regionale 22 marzo 2019 n. 5 – BURL N. 13 (Supplemento) 26 marzo 2019”.

16. Le tasche devono essere applicate in perfetta simmetria tra loro, così come simmetriche devono essere anche le parti doppie di un capo (davanti, baveri, risvolti, ...). Il bavero ed i risvolti devono essere sagomati con le rispettive punte simmetriche fra loro.
17. Gli *articoli* abbinati, quali ad esempio giacche e relativi pantaloni o gonne, devono essere perfettamente identici per colore, tessuto, lavorazione, finiture, bottoni, cuciture, impunture, fodere interne, e quant'altro afferisca alla realizzazione del capo, così come indicato nei riferimenti di cui alle Schede Tecniche indicate negli allegati al “Regolamento Regionale 22 marzo 2019 n. 5 – BURL N. 13 (Supplemento) 26 marzo 2019”.
18. La fodera interna, ove prevista, deve essere applicata in modo tale da non ostacolare la vestibilità del capo e deve essere applicata con la lentezza necessaria ad evitare raggrinzimenti o tensioni sul tessuto esterno.
19. Il battitacco, per i soli pantaloni estivi ed invernali da uomo, deve essere applicato in modo da non essere visibile all'esterno.
20. Il mancato rispetto dei requisiti minimi tecnici, *generali* di cui ai commi precedenti di cui ai commi seguenti, sarà considerato inadempienza e comporterà l'applicazione delle **penali** previste all'art.24 comma 9 del presente Capitolato.

REQUISITI SPECIFICI PER PARTE DELLA FORNITURA: TIPOLOGIA CAPISPALLA E DIVISE

1. Gli articoli afferenti la tipologia “Capispalla e divise”, devono essere confezionati artigianalmente, su misura, con metodo sartoriale ed a regola d'arte.
2. Tutti i capi di vestiario afferenti la tipologia “Capispalla e divise” devono avere le cuciture resistenti. In particolare, quelle soggette a sollecitudini, sia nell'utilizzo che negli interventi sartoriali, devono essere eseguite a due aghi con doppia sovrapposizione ovvero con il sistema “taglia - cuce” con ago di rinforzo ma in ogni caso il numero dei punti per centimetro di cucitura non potrà essere inferiore a quattro; ogni cucitura dovrà avere sufficiente margine per essere ripresa in occasione di eventuali riparazioni.

Art. 9 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Art. 9.1 – DECRETO MINISTERIALE 7 FEBBRAIO 2023 (CRITERI AMBIENTALI FORNITURA DI PRODOTTI TESSILI)

1. La fornitura dovrà essere conforme alle specifiche tecniche previste dal *Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 febbraio 2023 e successive modifiche e/o integrazioni (Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili. (23A01770) (GU Serie Generale n.70 del 23-03-2023))*.

Art. 9.2 – DECRETO MINISTERIALE 17 MAGGIO 2018 (CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI CALZATURE DA LAVORO NON DPI E DPI, ARTICOLI E ACCESSORI IN PELLE)

1. La fornitura dovrà essere conforme alle specifiche tecniche previste del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 maggio 2018 (per forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle).
2. Il mancato rispetto dei requisiti ambientali minimi di cui all'art.9 sarà considerato inadempienza e comporterà l'applicazione delle **penali** previste all'art.24 comma 9 del presente Capitolato.

Art. 10 – ETICHETTATURA

1. Tutti gli *articoli* della Fornitura dovranno essere muniti di una etichetta di manutenzione cucita, non adesiva, con dicitura indelebile e resistente al lavaggio con le caratteristiche di cui al D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194 di Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile e successive modifiche e/o integrazioni, riportante inoltre l'indicazione della taglia, il nominativo della Ditta produttrice e l'anno di produzione.
2. Tutti gli *articoli* dovranno riportare una seconda etichetta indicante la composizione del tessuto nonché, ove previsto, un'ulteriore etichetta attestante la rispondenza ai *Criteri Ambientali* di cui all'art. 9.1 del presente Capitolato.
3. Nel caso in cui la Fornitura risulterà completamente o parzialmente priva delle etichette qui descritte, saranno applicate le **penali** previste all'art.24 comma 10 del presente Capitolato.

Art. 11 – REFERENTE DELLA FORNITURA E INDIRIZZO PEC

1. Il Fornitore, dovrà comunicare per iscritto, il nominativo, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono dedicati del Referente della Fornitura, unico interlocutore per l'Amministrazione Comunale per tutta la durata del Contratto, entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione ovvero con preavviso scritto di **5 (cinque) giorni naturali consecutivi** in caso di sostituzione del Referente della Fornitura o di variazione dei dati dello stesso nel corso del Contratto. La mancata comunicazione sarà considerata inadempienza e comporterà l'applicazione delle **penali** previste all'art.24 comma 7 del presente Capitolato.
2. Il Fornitore, entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione ovvero con preavviso scritto di **5 (cinque) giorni naturali consecutivi**, in caso di variazione nel corso del Contratto, dovrà comunicare l'indirizzo PEC che l'Amministrazione Comunale utilizzerà per tutte le comunicazioni da inviare alla Ditta stessa durante il periodo contrattuale. La mancata comunicazione sarà considerata inadempienza e comporterà l'applicazione delle **penali** previste all'art.24 comma 7 del presente Capitolato.

Art. 12 – CAMPIONATURA

1. I campioni presentati dal Fornitore in sede di offerta, secondo le modalità indicate nel Disciplinare, verranno trattenuti, a titolo gratuito, dall'Amministrazione Comunale e custoditi presso il Magazzino del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, al fine di consentire, per tutta la durata del Contratto, la comparazione tra i predetti campioni e gli *articoli* effettivamente consegnati.
2. I campioni saranno utilizzati anche per verificare che gli *articoli* consegnati rispettino i **requisiti tecnici minimi generali e specifici richiesti**, di cui agli art.8-9 del presente Capitolato, pertanto gli *articoli* forniti non devono presentare modifiche sostanziali, rispetto ai campioni presentati in sede di offerta, non preventivamente concordate con il Settore Polizia Locale e Protezione Civile, tanto da alterare la foggia, l'aspetto, il colore o la funzionalità degli *articoli*

stessi.

3. In caso di mancato rispetto a quanto prescritto al comma precedente del presente articolo saranno applicate al Fornitore le **penali** di cui all'art.24 comma 9 del presente Capitolato.

Art. 13 – RILEVAZIONI TAGLIE/MISURE E REPORTISTICA

1. Il Fornitore è tenuto alla rilevazione delle taglie/misure di tutti gli *articoli* da fornire per ogni dipendente fruitore. La rilevazione dovrà essere effettuata da personale specializzato presso la sede della Polizia Locale – *via Gozzano civ.6 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)*.
2. Entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di invio a mezzo e-mail della richiesta da parte del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, il Fornitore deve far pervenire via e-mail al Settore Polizia Locale e Protezione Civile un *Calendario di rilevazione* delle taglie/misure con l'indicazione dei giorni lavorativi consecutivi di esecuzione dell'attività. Il Settore Polizia Locale e Protezione Civile, presa visione del *Calendario* proposto, dovrà sottoscriverlo e inviarlo al Fornitore. Qualora il calendario sia incompatibile totalmente o parzialmente, con gli impegni del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, il Settore stesso provvederà alla sua ridefinizione e a darne comunicazione al Fornitore.
3. Per le Forniture seguenti, per tutta la durata del Contratto, il *Calendario di rilevazione* delle taglie/misure dovrà pervenire entro **3 (tre) giorni lavorativi** dalla data di invio a mezzo e-mail della *richiesta di consegna articoli* da parte del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, che procederà secondo quanto già esposto nel precedente comma.
4. L'attività di rilevazione delle taglie/misure, per tutta la durata del Contratto, dovrà iniziare entro **10 (dieci) giorni lavorativi** dalla data di invio a mezzo e-mail della *richiesta* e dovrà essere completata entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dall'inizio dell'attività stessa.
5. Qualora, il Fornitore non rispettasse le date previste dal *Calendario di rilevazione* delle taglie/misure sottoscritto dal Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, senza previa comunicazione scritta a mezzo e-mail, saranno applicate al Fornitore le **penali** di cui all'art.24 comma 8 del presente Capitolato.
6. La rilevazione delle taglie/misure, per quanto riguarda le Forniture successive alla prima, dovrà sempre essere effettuata.
7. La rilevazione delle taglie per la fornitura dei capi afferenti la tipologia "Capispalla e divise", in particolare per i capispalla e divise, dovrà avvenire con metodo sartoriale da tecnici specializzati. Si precisa che lo sviluppo delle taglie/drops deve essere effettuato sulla base della creazione di modelli approntati direttamente dal Fornitore, in conformità alla descrizione presente nelle Schede Tecniche indicate negli allegati al "*Regolamento Regionale 22 marzo 2019 n. 5 – BURL N. 13 (Supplemento) 26 marzo 2019*", per consentirne così la realizzazione su misura.
8. Entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dal completamento della rilevazione delle taglie/misure il Fornitore deve far pervenire al Settore Polizia Locale e Protezione Civile i dati rilevati, via e-mail all'indirizzo ufficio.comando@comune.cinisello-balsamo.mi.it o su supporto informatico. I dati in questione, dovranno essere inviati su file in formato xls (excel) o equivalente.
9. Il Settore Polizia Locale e Protezione Civile, completata l'attività di rilevazione delle taglie/misure predisporrà il Buono d'Ordine di cui all'art.15 del presente Capitolato.

Art. 14 – SERVIZIO DI SARTORIA TEMPORANEO
per i capi afferenti la tipologia “Capispalla e divise”

1. Il Fornitore dei capi afferenti la tipologia “Capispalla e divise”, dovrà garantire un servizio di sartoria, nei **60 (sessanta) giorni naturali consecutivi** dalla data di consegna degli *articoli*, ricompreso nei corrispettivi offerti (prezzi unitari – IVA esclusa) in sede di Gara.
2. Il servizio di sartoria di cui al comma 1 del presente articolo, consisterà nella riparazione dei capi forniti a seguito di attagliamento, per i quali il Settore Polizia Locale e Protezione Civile riscontri una non adeguata e/o perfetta vestibilità (capi larghi, stretti, corti, non conformi al fisico).
3. Il servizio di sartoria di cui al comma 1 del presente articolo riguarderà inoltre, la sistemazione di eventuali difetti e/o difformità che comportino a titolo esemplificativo: sostituzioni di cerniere, rifacimento di orli, cuciture di fodere e altri piccoli interventi di riparazione.
4. I capi afferenti la tipologia “Capispalla e divise”, oggetto di riparazione, dovranno essere ritirati entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dall’invio della segnalazione a mezzo e-mail da parte del Settore Polizia Locale e Protezione Civile e riconsegnati tassativamente **entro 10 (dieci) giorni lavorativi** dal ritiro. Il mancato ritiro o la mancata consegna del capo comporterà l’applicazione delle **penali** previste all’art.24 comma 4 del presente Capitolato.
5. Il Fornitore dei capi afferenti la tipologia “Capispalla e divise”, inoltre, resta obbligato nei **60 (sessanta) giorni naturali consecutivi** dalla data di consegna degli *articoli*, senza nulla pretendere, ad apportare ai capi di vestiario forniti tutte le modifiche che si rendessero necessarie o a rifare quelli che risultassero tanto imperfetti da non consentire la modifica.
6. La consegna del capo modificato o l’eventuale sostituzione dovranno avvenire, a cura e a spese del Fornitore.

Art. 15 – ORDINATIVI, IMBALLAGGI, CONSEGNE, REPORTISTICA

1. Gli esatti quantitativi degli *articoli* da fornire risulteranno da apposito Buono d’Ordine scritto e numerato, emesso dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile ed inviato al Fornitore.
2. Il Fornitore, entro **3 (tre) giorni** lavorativi dalla data di invio del Buono d’Ordine da parte del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, deve darne riscontro scritto allo stesso Servizio a mezzo e-mail, indicando la data prevista di consegna che deve comunque rispettare il termine massimo di **60 (sessanta) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di invio del Buono d’Ordine.
3. Decorso il termine perentorio di **60 (sessanta) giorni naturali consecutivi**, di cui al comma precedente, l’Amministrazione Comunale si riserva:
 - a) di applicare una **penale** secondo quanto stabilito dall’art.24 comma 1 del presente Capitolato;
 - b) di acquistare presso altri Operatori economici gli *articoli* ordinati e non consegnati, con addebito al Fornitore della differenza del maggior costo sostenuto per l’approvvigionamento della merce, mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere integrata entro **10 (dieci) giorni naturali consecutivi** dall’avvenuta escussione, come indicato all’art.23 comma 1 del presente Capitolato.
4. Per i capi afferenti la tipologia “Capispalla e divise” la consegna dovrà comprendere almeno

una prova (in particolare per capispalla e divise) dalla data dell'ordine da concordare con il Settore Polizia Locale e Protezione Civile.

5. L'ordine, inviato al Fornitore dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile, deve sempre essere evaso interamente. Non sono ammesse consegne parziali. Per tali casi si applicheranno le **penali** di cui all'art.24 comma 2 del presente Capitolato.
6. Non si accettano condizioni di Fornitura che prevedono un minimo fatturabile. Pertanto il Fornitore è tenuto a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordinativi. Il Buono d'Ordine potrà riguardare anche un solo *articolo*.
7. La merce ordinata deve essere consegnata presso la sede della Polizia Locale – *via Gozzano - civ.6 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)*. La data e l'orario di consegna devono sempre essere concordati con il Servizio stesso.
8. All'atto della consegna, l'incaricato del Fornitore deve ricevere la firma attestante il ritiro dei vari *articoli* da parte di un referente dell'Amministrazione.
9. La merce in arrivo accompagnata da un documento che non riporti tutti gli estremi richiesti nel Buono d'Ordine, sarà respinta al mittente.
10. Le spese di imballo, carico, trasporto e scarico della merce, comprensive di tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente previsti nel Capitolato, si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti (prezzi unitari – IVA esclusa) in sede di Gara. Per le operazioni di carico, scarico e consegna della merce, presso la sede della Polizia Locale, il Fornitore deve essere dotato dei mezzi e delle attrezzature necessari per svolgere tali attività.
11. Tutti gli *articoli* confezionati devono essere consegnati, in appositi imballaggi a perdere di cartone rigido. Il kit personalizzato contraddistinto dal nominativo del dipendente fruitore dovrà contenere tutti gli *articoli* confezionati destinati allo stesso dipendente secondo il Buono d'Ordine di cui al comma 1 del presente articolo. Il kit per la consegna dei capispalla e delle divise, deve essere composto da un imballaggio a perdere a struttura verticale con all'interno un appendiabiti che consenta il corretto contenimento dei capi da consegnare.
12. Gli imballaggi, che a giudizio del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno contestati al Fornitore, come inadempienze. Tale caso comporterà l'applicazione delle **penali** previste all'art.24 comma 5 del presente Capitolato. Gli imballaggi contestati con la merce in essi contenuta saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. In tal caso il ritiro e la riconsegna degli *articoli* ordinati devono avvenire entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di contestazione. In caso contrario saranno applicate le **penali** previste all'art.24 comma 6 del presente Capitolato.
13. Ad ogni consegna il Fornitore deve provvedere alla rimozione e all'asporto degli imballaggi.
14. Il Fornitore deve far pervenire al Settore Polizia Locale e Protezione Civile, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, per tutta la durata del Contratto, tutti i dati relativi alla Fornitura, con sistemi idonei a costruire una banca dati informatizzata completa, dettagliata e flessibile al fine di consentire una rapida rendicontazione, sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le singole posizioni dei dipendenti fruitori, oltre che per soddisfare le diverse necessità di estrapolazione di dati statistici e di apportare le eventuali modifiche normative e tariffarie. I dati in questione, dovranno essere inviati su file in formato .xls (excel) o equivalente. La mancata comunicazione dei dati di cui sopra, sarà considerata inadempienza e comporterà l'applicazione delle **penali** previste all'art.24 comma 11 del presente Capitolato.

Art. 16 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'affidatario è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

Art. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante, prima dell'esecuzione del primo contratto attuativo dell'accordo quadro, nomina un direttore dell'esecuzione e lo comunica all'appaltatore.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 18 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto attuativo dell'accordo quadro. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 19 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variante o modifica all'accordo quadro ed ai contratti attuativi può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le varianti o modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 20 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto attuativo.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 e dell'allegato II.14 del codice dei contratti.

Art. 21 - LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 36/2023, in luogo della verifica di conformità i contratti attuativi saranno soggetti a certificazione della regolarità dell'esecuzione, per appurare che l'oggetto dei contratti attuativi stessi, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 22 – CONTROLLI QUALITATIVI SULLA FORNITURA

1. Il Fornitore deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformità della Fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna, quando in fase di utilizzazione, ne sarà possibile il controllo. In tal caso la segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale, della non conformità potrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta.
2. Ai fini della verifica del rispetto di quanto indicato all'art.8 e all'art.9 del presente Capitolato, il Settore Polizia Locale e Protezione Civile potrà sottoporre la Fornitura a collaudo e ad analisi.
3. Nel caso di accertata difformità di cui al comma precedente le spese di verifica (collaudo e analisi) saranno a carico del Fornitore.

Art. 23 – GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ, INADEMPIMENTI E PENALITÀ

1. Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la Stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'appaltatore le penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime l'appaltatore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Nella fattispecie, quando gli *articoli* consegnati risulteranno non conformi ai requisiti richiesti, così come descritto all'art.22 del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale respingerà la merce contestata la quale dovrà essere, entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di contestazione, ritirata e sostituita a spese del Fornitore. Decorso tale tempo l'Amministrazione Comunale si riserva:

- a) di applicare una **penale** secondo quanto stabilito nei commi a seguire del presente articolo;
- b) di acquistare presso altre Ditte gli *articoli* contestati, con addebito al Fornitore della differenza del maggior costo sostenuto per l'approvvigionamento della merce mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere integrata entro **10 (dieci) giorni naturali consecutivi** dall'avvenuta escussione.

Gli *articoli* contestati resteranno a disposizione del Fornitore per il suo ritiro per un periodo di **15 (quindici) giorni lavorativi**. Trascorso tale tempo l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di restituirli presso la sede del Fornitore, che rimborserà all'Amministrazione stessa tutti i costi sostenuti per tale operazione. All'Amministrazione Comunale non può essere addebitata alcuna responsabilità per il deprezzamento o l'eventuale deterioramento della merce immagazzinata.

Le spese per il ritiro degli *articoli* contestati sono ad esclusivo carico del Fornitore.

Art. 24 – DISCIPLINA DELLE PENALITÀ A CARICO DEL FORNITORE

1. In caso di ritardo nella consegna della fornitura, di cui all'art.15 del presente Capitolato, decorsi 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione del buono d'ordine, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale pari a **€50,00=** (cinquanta/00), fuori campo IVA, *per ogni giorno lavorativo di ritardo* fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
2. Qualora la consegna sia parziale, di cui all'art.15 comma 5 del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale pari a **€50,00=** (cinquanta/00), fuori campo IVA, *per ogni giorno lavorativo di ritardo* fino al completamento della consegna della fornitura ordinata fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di ritardo per il ritiro e la sostituzione degli *articoli contestati*, di cui all'art. 23 del presente Capitolato, decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di contestazione, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale pari a **€60,00=** (sessanta/00), fuori campo IVA, *per ogni giorno lavorativo di ritardo* fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
4. In caso di ritardo per il ritiro e la sostituzione dei *capi* afferenti la tipologia "*Capispalla e divise*" oggetto di *riparazione*, di cui all'art.14 del presente Capitolato, decorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di segnalazione, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale pari a **€60,00=** (sessanta/00), fuori campo IVA, *per ogni giorno lavorativo di ritardo* fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
5. Nel caso in cui gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, di cui all'art.15 commi 12 e 13, l'Amministrazione Comunale applicherà sul valore dei capi contenuti negli imballaggi contestati una penale pari al **5%** (cinque per cento), fuori campo IVA, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
6. Gli *articoli contenuti negli imballaggi contestati* saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. In tal caso il ritiro e la riconsegna degli *articoli* contestati devono avvenire entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di contestazione. In caso contrario l'Amministrazione Comunale applicherà una penale pari a **€60,00=** (sessanta/00), fuori campo IVA, *per ogni giorno lavorativo di ritardo* fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
7. In caso di mancata comunicazione per iscritto del nominativo, dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di telefono del Referente della Fornitura, di cui all'art. 11 comma 1 del presente Capitolato e/o dell'indirizzo PEC di cui all'art.11 comma 2, decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione *ovvero* decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di sostituzione del Referente della Fornitura o dalla variazione dei dati dello stesso o della variazione dell'indirizzo PEC, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale pari a **€100,00=** (cento/00), fuori campo IVA, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
8. In caso di mancato rispetto delle date previste dal Calendario di rilevazione delle taglie/misure sottoscritto dal Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, di cui all'art.13 del presente Capitolato, decorsi **10 (dieci) giorni lavorativi** dalla data di invio della *richiesta di consegna articoli*, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale pari a **€50,00=**

(cinquanta/00), fuori campo IVA, *per ogni giorno lavorativo di ritardo* fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

9. Qualora, la Fornitura non rispetti i requisiti tecnici minimi (generalmente e specifici) richiesti di cui agli art.8 e 9 del presente Capitolato *ovvero* a seguito di comparazione con la Campionatura offerta in sede di Gara con gli *articoli* consegnati sia rilevata la presenza di modifiche sostanziali non preventivamente concordate con il Servizio Economato, tanto da alterare la foggia, l'aspetto, il colore e/o la funzionalità degli *articoli* consegnati, l'Amministrazione Comunale applicherà sul valore dei capi non conformi una penale pari al **10%** (dieci per cento), fuori campo IVA, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. I capi *non conformi* saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. In tal caso gli *articoli* contestati dovranno essere ritirati entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di contestazione e riconsegnati tassativamente **entro 10 (dieci) giorni lavorativi** dal ritiro. In caso contrario l'Amministrazione Comunale applicherà una penale pari a **€60,00=** (sessanta/00), fuori campo IVA, *per ogni giorno lavorativo di ritardo* fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
10. Nel caso in cui la Fornitura risulterà completamente o parzialmente priva delle etichette, indicate all'art.10 del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale applicherà sul valore dei capi consegnati non correttamente etichettati una penale pari al **5%** (cinque per cento), fuori campo IVA, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. I capi *privi di etichetta* saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. In tal caso gli *articoli privi di etichetta* dovranno essere ritirati entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di contestazione e riconsegnati tassativamente **entro 10 (dieci) giorni lavorativi** dal ritiro. In caso contrario l'Amministrazione Comunale applicherà una penale pari a **€60,00=** (sessanta/00), fuori campo IVA, *per ogni giorno lavorativo di ritardo* fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
11. In caso di mancata comunicazione di tutti i dati relativi alla Fornitura, di cui all'art.15 comma 14, entro il termine perentorio del **31 dicembre di ogni anno**, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale pari a **€50,00=** (cinquanta/00), fuori campo IVA, *per ogni giorno lavorativo di ritardo* fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
12. Gli inadempimenti contrattuali e/o i ritardi che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, verranno contestati al Fornitore per iscritto mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di **3 (tre) giorni lavorativi** dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano giudicate accoglibili dall'Amministrazione Comunale *ovvero* il termine per la presentazione delle stesse sia scaduto senza che il Fornitore abbia risposto, saranno applicate le penali di cui ai commi precedenti, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno.
13. L'Amministrazione Comunale potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati *ovvero*, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'art.31 del presente Capitolato. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere integrata entro **10 (dieci) giorni naturali consecutivi** dall'avvenuta escussione.
14. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
15. Qualora, a seguito dell'applicazione delle suddette penali, la percentuale delle stesse dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'Amministrazione Comunale disporrà la risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art.18 del presente

Capitolato, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno.

Art. 25 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1. Nelle ipotesi successivamente elencate, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi sarà specificamente contestata dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC all'affidatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi nei seguenti casi:
 - frode nella esecuzione dell'appalto;
 - mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
 - manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
 - interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 30 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
 - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
 - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
 - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
 - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.
2. Ove si verificano inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, la Stazione appaltante potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'appaltatore il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addingenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione comunale dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
3. Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'appaltatore solo le forniture effettivamente eseguite.
4. Nel caso di risoluzione dell'accordo quadro, l'amministrazione si riserva la facoltà di concludere un nuovo accordo quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima.

Art. 26 – RECESSO

1. L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dall'accordo quadro/contratti attuativi, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Per la disciplina del recesso dall'accordo quadro e dai contratti attuativi si applica l'art. 123 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 27 - REVISIONE PREZZI DELL'APPALTO

1. L'eventualità della revisione prezzi sarà regolata dall'art. 60 del d.lgs. 36/2023.
Ai sensi dell' art. 60 comma b) del D.Lgs 36/2023, come integrato dal D.lgs 209/2024, è prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
Si farà riferimento all'Allegato II.2-bis del D.lgs. 36/2023 art. 10 (**Tabella D1 – CPV 18110000-3 INDUMENTI PROFESSIONALI**) per cui ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizza il seguente indice, e relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT: codice ATECO (Attività Economiche) (ALL.I.01, art 2 c.2) A 14.12.00 CONFEZIONE DI CAMICI DIVISE E ALTRI INDUMENTI DA LAVORO.
Indice generale dei prezzi alla produzione dell'industria PPI 1412 (Confezione di indumenti da lavoro).
L'andamento dell'indice è monitorato annualmente a partire dalla seconda annualità contrattuale e con riferimento alla data di stipula del contratto quadro.
2. La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, con le seguenti modalità:
 - entro un limite massimo dell' 80% rispetto al valore del contratto inerente al costo aggiornato;
 - esclusivamente previa espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato tramite posta certificata su istanza della parte interessata;
 - l'istanza di cui al punto precedente dovrà essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
 - il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione della pec, emetterà un proprio provvedimento con il quale definirà il valore della revisione concesso;
 - il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi verrà inviato via pec all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario;
 - il termine di 30 giorni potrà essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione;

- nella valorizzazione della revisione dei prezzi si terranno in considerazione prezzi il cui scostamento determini una variazione complessiva superiore al 5% rispetto al prezzo contrattuale;
- ulteriori modifiche potranno essere consentite nell'eventualità che normative sopravvenute alla stipula del contratto lo prevedessero;
- il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 6 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto;

3. E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 212 del d.lgs. 36/2023.

4. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 28 - NUOVE CONVENZIONI CONSIP

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dall'accordo quadro/contratti attuativi qualora l'appaltatore non sia disposto ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

2. La Stazione appaltante eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

3. In caso di recesso la Stazione appaltante provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 29 - PROROGA CONTRATTUALE

Fermo restando che siano reperite le coperture finanziarie previste dal Bilancio dell'Ente:

1. La stazione appaltante, ai sensi dell'art 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di prorogare il termine di conclusione per un massimo di mesi sei, nel solo caso in cui residuino disponibilità finanziarie rispetto al valore presunto di ogni singolo contratto normativo. Allo stesso modo resta impregiudicata in capo alla stazione appaltante la facoltà di cui all'art 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, sempre che nel caso di aumento in eccesso non si configuri un importo superiore alla base d'asta, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 30 – GARANZIA PER VIZI

1. Il Fornitore è tenuto a garantire che la fornitura sia immune da vizi, garanzia prevista dall'*art.1490 e seguenti del Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni*.
2. L'accettazione degli *articoli*, a seguito di Buono d'Ordine, da parte dell'Amministrazione Comunale, non solleva il Fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in merito ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della Fornitura seppure non rilevati

all'atto della consegna, ma accertati in seguito. In tali casi, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di procedere come previsto dall'art.16 del presente Capitolato.

Art. 31 - GARANZIA DEFINITIVA

1. La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dall'accordo quadro, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 53 del d.lgs. 36/2023.
2. La garanzia potrà essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
3. Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.
4. Essa garantirà tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario a mezzo dell'accordo quadro, compresi i successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi.
5. La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall'Ente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'accordo quadro o dei contratti attuativi.
6. La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'accordo quadro e dai contratti attuativi.

Art. 32 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni, imposta di registro relativa al contratto, oneri tributari e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 33 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO/SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI. CESSIONE DEI CREDITI. SUBAPPALTO

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell'accordo quadro/contratti attuativi.
2. Poiché l'accordo quadro non è fonte, per l'appaltatore, di alcun credito pecuniario; è vietata la cessione di presunti crediti basati sull'accordo quadro medesimo.
3. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 12, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
4. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dall'art. 120 comma 12 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

5. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso

6. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai punti 4 e 5, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di affidamento, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

7. Con riferimento ai singoli contratti attuativi è consentito il subappalto secondo le modalità e condizioni previste dal disciplinare di gara e dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

Art. 34 -FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi, saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 211 del d.lgs. 36/2023, mentre non saranno deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 213 del medesimo decreto. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Monza

Art. 35 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Fornitore, provvederà al trattamento dei *dati personali* inclusi eventuali *dati sensibili*, che dovessero essere acquisiti durante la Fornitura, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Europeo 679/2016 e ai relativi adeguamenti introdotti con il D.Lgs. 101/2018, assumendo anche direttamente nei confronti dei terzi, la veste di soggetto Responsabile del trattamento.
2. Pertanto, conseguentemente all'aggiudicazione, il Fornitore assumerà la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi del medesimo Decreto legislativo n. 101/2018.

Art. 36 - NORMATIVA DI RINVIO

1. Il concorrente, con la partecipazione alla procedura per l'affidamento del contratto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento delle prestazioni ivi dedotte, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
2. Le clausole negoziali essenziali sono riportate nei documenti di gara pubblicati sul portale Aria-Sintel di Regione Lombardia oltre a quanto stabilito nel Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e per quanto non espressamente ivi indicato le norme del codice civile.

Art. 37 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. Il Responsabile unico del progetto ai sensi dell'*art. 15 del D.Lgs 36/2023* è il Dott. Paolo Scotti Funzionario del Settore Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Cinisello Balsamo (MI).

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
PROVINCIA DI MILANO
Polizia Locale



AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023, DELLA FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E DPI PER I DIPENDENTI COMUNALI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE (CAPISPALLA E DIVISE, ABBIGLIAMENTO OPERATIVO E CALZATURE, BUFFETTERIA) PER IL PERIODO: 2026 – 2029.

DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA

L'importo complessivo a base d'asta determinato dal prospetto indicativo dei fabbisogni e dai prezzi indicativi, declinato negli Allegati 1) "*Prospetto Fabbisogno*" e 2) "*Prezzi indicativi*", è stimato in

- Euro 441.934,70 oltre Iva di Legge;
- Euro 539.160,33 Iva 22% inclusa.

In fase di presentazione dell'offerta economica l'operatore economico dovrà tenere conto anche delle prestazioni di servizio connesse meglio esplicitate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il ribasso offerto sulla totalità della fornitura dovrà essere unico restando fisso ed invariabile per tutta la durata dell'Accordo Quadro - fatto salvo quanto disciplinato all'art 27 (revisione prezzi) - e verrà applicato sui singoli ordinativi di fornitura discendenti dai contratti attuativi che verranno sottoscritti nella vigenza dell'Accordo Quadro.

Come indicato all'art.1 comma 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, "*il valore economico, fissato nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma individua l'importo massimo dei beni acquisibili con l'accordo stesso*".

Come indicato all'art.1 comma 6 del Capitolato Speciale d'Appalto "*la stipula dell'accordo quadro non è fonte di obbligazione immediata tra la Stazione appaltante e l'appaltatore e non impegna all'affidamento di singole forniture o di un quantitativo minimo predefinito. L'appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente le singole forniture che l'Amministrazione, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli*".

I riferimenti al Capitolato Speciale d'Appalto sono riconducibili agli artt.1,3,4 e 5.